



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 61

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 marzo 2023

I N D I C E

Comitati

Comitato per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

4^a (Politiche dell'Unione europea) e 5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 13

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 15

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi (Riunione n. 3) » 16

Plenaria » 17

2^a - Giustizia:

Plenaria » 23

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 26

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 47

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	<i>Pag.</i>	52
<i>Plenaria</i>	»	52
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	»	65
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	66

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	79
---------------------------	-------------	----

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere ai sensi dell'articolo 20-bis commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Apprezzato il livello di approfondimento della proposta di parere sotto i profili dell'analisi di impatto e della qualità della legislazione, la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) auspica sia dato seguito ai rilievi da parte della Commissione di merito. Al riguardo, sollecita una riflessione sulle modalità di raccordo con le Commissioni permanenti più funzionali a valorizzare i lavori del Comitato.

In tale ottica, il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuna una verifica periodica sul tasso di recepimento dei pareri del Comitato, anche al fine di orientarne i lavori. Ritiene che il contenuto dei rilievi e la modalità di deliberazione per *consensus* conferiscano ai pareri del Comitato un valore specifico nell'ambito del procedimento legislativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa ai senatori intervenuti.

Il presidente MATERA ringrazia preliminarmente i senatori per l'impulso alla funzione del Comitato di ausilio ai lavori delle Commissioni di merito e dell'Assemblea. Assicura che si farà personalmente carico di rappresentare in Commissione bilancio i contenuti del parere, sollecitando l'accoglimento delle proposte di modifica indicate nel dispositivo. Comunica inoltre di aver già disposto affinché l'Ufficio di segreteria effettui una verifica periodica dell'incidenza dei pareri resi dal Comitato. Nelle prossime settimane, d'intesa con i componenti del Comitato, saranno individuate le modalità più idonee a rafforzare il contributo del Comitato al miglioramento della qualità degli atti legislativi approvati dal Senato, anche attraverso la presentazione di emendamenti che recepiscano i rilievi formulati nei pareri.

Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere illustrata dalla Relatrice.

La seduta termina alle ore 12,10.

**PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 564**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

per l'esame del decreto-legge sarebbe opportuno disporre dell'analisi e valutazione di impatto delle misure elaborate ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, con la quale sono trasmessi al Parlamento elementi utili a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

le disposizioni volte a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC di cui agli articoli 5 e 7 costituiscono un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alle amministrazioni per superare le criticità connesse alla realizzazione degli interventi e rispettare il cronoprogramma;

l'aumento del capitale pubblico materiale e immateriale, conseguente agli interventi del PNRR nel lungo termine, comporta un incremento prospettico dei relativi oneri di manutenzione, che vanno considerati fin dalla fase progettuale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono illustrate con riferimento alla partizione per parti per gli articoli da 1 a 49 e alla partizione per titoli per gli articoli da 50 a 55;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, la collocazione di alcuni articoli in capi più conferenti con il loro contenuto renderebbe la struttura del decreto più coerente con il titolo; ad esempio, le disposizioni in materia di politiche giovanili non attengono *stricto sensu* alle politiche di coesione e alla politica agricola comune di cui alla

Parte III del decreto-legge e avrebbero dovuto essere inserite tra le disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa di cui alla Parte II del decreto-legge;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la partizione del decreto-legge avrebbe potuto essere più funzionalmente limitata a titoli, capi e sezioni, senza necessità di ricorrere alla partizione di terzo livello costituita dalla parte;

nella parte I, il titolo I non è necessario, poiché la parte si compone di un titolo unico;

il titolo II della parte II del decreto-legge è redatto con un'articolazione per capi in base al Ministro proponente le singole disposizioni. In questa articolazione, articoli diversi modificano la medesima disposizione e, talvolta, come nel caso dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 14 e dei commi 4 e 9 dell'articolo 18 che modificano tutti il decreto-legge n. 77 del 2021, le modifiche a disposizioni vigenti non sono redatte ordinatamente neanche all'interno dello stesso articolo;

la rubrica del titolo II della parte II reca un riferimento analitico alla riforma 1.9: riforma della pubblica amministrazione – *milestone* M1C1-60, mentre risulta omessa la rubrica del capo I del medesimo titolo;

gli articoli 56, 57 e 58 recano disposizioni relative all'intero decreto, che dovrebbero essere riunite sotto una partizione autonoma e diversa dal titolo III della parte III, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili;

i riferimenti normativi esterni sono spesso effettuati in modo troppo succinto. Con riguardo ai decreti-legge, non è auspicabile – quand'anche nelle citazioni successive alla prima – il ricorso alla semplice indicazione del numero e dell'anno omettendo totalmente il riferimento, nella stessa forma, alla legge di conversione. Risultano, inoltre, quasi del tutto assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici – sia pure senza declinarne il titolo – che sono in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione, spesso in forma abbreviata;

i riferimenti normativi al PNRR, occasionalmente richiamati con l'indicazione della relativa normativa europea (regolamento UE 2021/241) e della corrispettiva disciplina nazionale (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), non sono indicati in modo uniforme. Analoga mancanza di uniformità si rileva nelle denominazioni degli interventi del PNRR, non sempre riportate secondo la sequenza Missione-Componente-Riforma (o Investimento) e talvolta con ordine diverso, in alcuni casi riportando anche le relative denominazioni, o ricorrendo alla sigla che ne deriva, come, ad esempio, all'articolo 13, comma 1, ove il termine «Missione» sembra utilizzato erroneamente in luogo di «*milestone*». A quest'ultimo riguardo, si ricorda che l'utilizzo di termini stranieri sarebbe da evitare, o quantomeno da limitare ai casi in cui sia strettamente necessario; si vedano, ad esem-

pio, gli articoli 23, comma 1 («raggiungere *milestone* e *target* del PNRR»), e 24, comma 1 («raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR»);

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le decorrenze di termini fissate all'interno di alcune novelle legislative non sono indicate in modo corretto. In particolare, la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, primo periodo, deve riferirsi alla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023 e la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, dovrebbe essere riferita alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *a*), numero 3), dovrebbe precisare che i contratti degli esperti selezionati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2023 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025;

gli «ambiti territoriali sociali», a cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sono soggetti di non immediata individuazione, da specificare con il relativo riferimento normativo;

il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 1), non prevede la delibera a cui fa riferimento il numero 3);

all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, è riportata l'espressione, ricorrente più volte nel decreto-legge, «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali», che appare imprecisa;

all'articolo 5, comma 7, l'espressione «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» è di difficile interpretazione, poiché lo stesso comma non reca riferimenti a «spese»;

all'articolo 10, comma 1, il numero di posti aggiuntivi da assegnare agli idonei ai concorsi per magistrato ordinario ivi citati, quantificato in «non superiore al doppio del decimo», potrebbe essere più chiaramente definito in «non superiore ad un quinto»;

l'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, senza prevedere il relativo termine di emanazione;

l'articolo 14 reca, al comma 1, una serie di novelle al decreto-legge n. 77 del 2021. Nei commi successivi, tale normativa è richiamata in riferimento al comma 1, ma dovrebbe farsi più opportunamente riferimento al citato decreto-legge, come modificato dal comma 1. L'inesattezza attiene al solo profilo formale per i commi 3 e 7 («interventi di cui al comma 1»), mentre al comma 4 («Per le medesime finalità di cui

al comma 1») tale richiamo risulta privo di contenuti effettivi, in mancanza, nello stesso comma 1, della indicazione di tali finalità;

all'articolo 18, comma 6, primo periodo, andrebbe precisato il riferimento agli interventi di cui all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione reca, inoltre, un richiamo non pertinente all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

l'articolo 20, commi da 2 a 5, reca modifiche in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, intervenendo sulle disposizioni dell'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, senza impiegare la prescritta tecnica della novella;

all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, la disciplina sulle incompatibilità di impieghi e incarichi da applicare agli esperti di segreteria della Soprintendenza speciale per il PNRR è declinata puntualmente per il personale delle amministrazioni pubbliche, ma in maniera generica per il personale in regime di diritto pubblico;

all'articolo 26, comma 8, in tema di polizze sanitarie integrative per i docenti universitari, la previsione secondo cui la relativa spesa complessiva non debba eccedere il «limite massimo delle risorse rimborsate» risulta di incerto riferimento;

all'articolo 38, i commi 1 e 2 andrebbero formulati in forma di novelle al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, rispettivamente, come periodo aggiuntivo all'articolo 25-bis, comma 4, e come comma 2-bis aggiuntivo all'articolo 23 del citato codice.

l'articolo 47, comma 2, secondo periodo, dispone un'abrogazione implicita di norme incompatibili riferita a linee guida di adozione ministeriale. Le norme da cui desumere le incompatibilità sono individuate nel primo periodo dello stesso comma 2, che reca a sua volta un'abrogazione, e nell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui contenuti non sono *a priori* conoscibili;

all'articolo 50, commi 3 e 5, i termini per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsti sono fissati in sessanta giorni dalla data di adozione o dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Tale espressione è da evitare, poiché ancora il termine alla data di adozione, che è di difficile conoscibilità, anziché alla data di entrata in vigore del decreto;

all'articolo 54, comma 4, il primo periodo è privo del soggetto, che può con certezza individuarsi nella «dotazione organica della sezione Agricoltura» del medesimo Ministero. Il relativo ruolo organico, infatti, è espressamente distinto nelle due diverse dotazioni della «sezione Agricoltura» e della «sezione Ispettorato»

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda l'utilizzo, per le partizioni che contraddistinguono gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo, dei termini sezione, capo, titolo e parte in modo uniforme, anche in relazione al ricorso alle rubriche, e nella sequenza corretta; al riguardo, invita, altresì, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- sopprimere, nella parte I, la partizione «Titolo I» e la relativa rubrica;

- sostituire, nella parte II, la rubrica del Titolo II con la seguente: «DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE »;

- inserire nella parte II, al capo I del titolo II la seguente rubrica: «Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione»;

- inserire, dopo l'articolo 55, la seguente partizione «Parte IV – Disposizioni finali»;

raccomanda che all'interno degli atti legislativi i riferimenti normativi esterni siano citati in modo appropriato e uniforme e che le disposizioni abrogate siano indicate espressamente;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

- all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13»;

- all'articolo 3, comma 1, lettera *a*):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;

al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «, ultimo periodo,»;

- all'articolo 5:

al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» con le seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali».

al comma 7 sostituire le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo», con le seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo».

- all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «della presente disposizione» con le parole «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13»;
- all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso» con le seguenti: «non superiore a un quinto»;
- all'articolo 12, prevedere un termine per l'adozione del decreto;
- all'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1»;
- all'articolo 18, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da «Gli interventi» fino a «94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» con le seguenti: «Gli interventi di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti e alle opere considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
- all'articolo 19, comma 3, lettera a), numero 3), sostituire le parole «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti «Ai sensi del presente comma, i contratti degli esperti già selezionati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025»;
- all'articolo 20, commi da 2 a 5, impiegare per le modifiche normative la tecnica della novella;
- all'articolo 26, comma 8, sopprimere le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate»;
- all'articolo 38, riformulare i commi 1 e 2 in forma di novella al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, rispettivamente, come periodo aggiuntivo all'articolo 25-bis, comma 4, e come comma 2-bis all'articolo 23 dello stesso codice;
- all'articolo 50:
 - al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
 - al comma 5, sostituire le parole: «dall'adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
- all'articolo 54, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «- sezione A Agricoltura – è rideterminata» con le seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata».

COMMISSIONI CONGIUNTE

**4^a (Politiche dell'Unione europea) e
5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) e
XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI

*Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR Fitto.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANGIALAVORI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – Programmazione 2014-2020 (Doc. XXVII, n. 4)

Il ministro FITTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ubaldo PAGANO (*PD-IDP*), PELLA (*FI-PPE*), GRIMALDI (*AVS*) e CANDIANI (*LEGA*), il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), i deputati SCERRA (*M5S*), GIORDANO (*FDI*) e DE LUCA (*PD-IDP*), la senatrice Concetta DAMANTE (*M5S*) e il senatore NICITA (*PD-IDP*), la deputata Isabella DE MONTE (*A-IV-RE*) e il senatore MATERA (*FdI*).

Il ministro FITTO intervenendo in sede di replica, risponde ai quesiti e svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 15 marzo 2023

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9,20.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 57 e connessi**

Riunione n. 3

Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11,15

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Plenaria**41^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Esame e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*Fdi*) dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa n. 591, avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, che si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da Paesi terzi, al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro subordinato, stagionale e autonomo. In particolare, il predetto DPCM deve disporre in ordine ai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell'analisi del fabbisogno del mercato, oltre che in ordine alle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, per le causali stabilite dal testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto-leggislativo n. 286 del 1998.

È contemplata peraltro l'opportunità di adottare ulteriori decreti durante il triennio. Da ultimo, si dispone che con tali decreti vengano riservate quote preferenziali ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari.

Con riguardo all'articolo 2, il comma 1 novella l'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione, allo scopo di introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro. In particolare, si prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilasci

il nulla osta dopo aver acquisito le informazioni dalla questura competente. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza dell'acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla normativa, lo sportello unico per l'immigrazione è tenuto a rilasciare in ogni caso il predetto nulla osta. Al rilascio del nulla osta viene riconosciuto l'effetto di autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa.

Nel testo unico sull'immigrazione viene inserito l'articolo 24-*bis*, recante una serie di procedure semplificate di verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste presentate: esse vengono demandate alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. I criteri adottati nel corso di tali verifiche riguardano: la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, nonché il tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo di tali controlli, viene rilasciata un'apposita asseverazione da allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. In tali casi, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, del testo unico. L'asseverazione, per effetto di un'ulteriore novella all'articolo 22, viene dunque inclusa nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione ai fini della richiesta di nulla osta. Ad ogni modo, è fatta salva la possibilità che l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, effettui controlli a campione sul rispetto delle procedure descritte. In presenza di elementi ostativi, è prevista la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.

L'articolo 3 reca alcune novelle all'articolo 23 del testo unico. In particolare, si modifica la rubrica dell'articolo e si istituisce l'attività di formazione civico-linguistica, rivolta a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), da svolgersi accanto alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine.

Si introduce poi il comma 2-*bis*, che consente, al di fuori delle quote relative ai flussi di lavoratori stranieri, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che completi le attività di istruzione e formazione previste al comma 1 del medesimo articolo 23: in tali evenienze, il nulla osta è rilasciato senza limiti numerici. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare linee guida circa le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione. Il medesimo Ministero comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le gene-

ralità dei partecipanti ai corsi di formazione. Alla sussistenza di elementi ostativi consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Per altro verso, con l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 23, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di agenzie strumentali e società *in house*, abbia la facoltà di stipulare accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati – operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi – per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e per la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, al fine di permettere a questi ultimi l'ingresso con le procedure semplificate di cui al comma 2-*bis*. Dunque, per effetto dell'introduzione del suddetto comma 2-*bis*, il comma 2 dell'articolo 3 sopprime il vincolo delle quote cui la disciplina previgente subordinava il flusso dei lavoratori stranieri per motivi di studio e formazione.

L'articolo 4 mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di massimo tre anni per ciascun rinnovo.

L'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato – ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 – regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta.

Inoltre, al fine di ottimizzare il contrasto alle agromafie, interviene sul comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, attribuendo la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nelle aree «elevate professionalità» e «funzionari», in servizio presso l'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrandolo in base al CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021.

L'articolo 6 prevede misure straordinarie in materia di gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento dei centri governativi destinati all'accoglienza o al trattamento dei migranti. Nello specifico, il comma 1 contempla le ipotesi in cui si rinvercano gravi inadempimenti degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno, ovvero quelle in cui l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali: in tali casi, si autorizza il prefetto a nominare con decreto uno o più commissari qualificati per la gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto.

Il comma 2 precisa le modalità di quantificazione del compenso dei commissari e la gestione degli utili prodotti dall'esecuzione del contratto oggetto della misura straordinaria. Ai sensi del comma 3, il prefetto è te-

nuto ad avviare le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto e, al subentro del nuovo aggiudicatario, a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la cessazione dei commissari dalle funzioni.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Più specificatamente, viene abrogata la previsione normativa che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

I commi 2 e 3 recano norme transitorie: da un lato, viene estesa l'efficacia della predetta normativa abrogata ai soggetti che – alla data di entrata in vigore del presente decreto – abbiano già avviato l'*iter* di presentazione dell'istanza alla questura competente; dall'altro, è disposto, per i possessori di permessi di soggiorno ancora validi e già rilasciati, il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, ferma restando la possibilità di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti.

L'articolo 8 mira ad introdurre un aggravamento sanzionatorio per i reati commessi in materia di immigrazione clandestina. Al comma 1, la lettera *a*) interviene sull'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, modificando le cornici edittali delle fattispecie previste dai commi 1 e 3, dei quali si innalzano di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva.

La lettera *b*) introduce una nuova fattispecie di reato, intitolata «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» volta a punire chi, a vario titolo, contribuisca ad organizzare il trasporto o l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato con modalità pregiudizievoli per la vita o l'incolumità delle persone ovvero con trattamenti inumani e degradanti. Le pene previste al comma 2 sono le seguenti: reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto deriva – sempre quale conseguenza non voluta – la morte di una singola persona; reclusione da dieci a venti anni, quando si verificano lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Inoltre, il comma 3 della nuova disposizione richiama le aggravanti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *a*), *d*) ed *e*) e la disciplina del relativo concorso (comma 3-*bis*).

Quanto alla norma recata dal comma 6 della nuova disposizione, viene precisato che, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo se l'evento si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché le condotte siano state comunque finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

L'articolo 9, recante disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, interviene sull'articolo 35-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che il richiedente risieda all'estero, al fine di circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona si trovi in altro Paese terzo al momento della proposizione del ricorso.

Si modifica, inoltre, l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico, con l'effetto di sopprimere la convalida del giudice di pace per l'esecuzione di un decreto di espulsione, già disposta da un'altra autorità giudiziaria.

Infine, in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno.

L'articolo 10, al fine di garantire una maggiore speditezza delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, modifica l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, riconoscendo la facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2025, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la previsione sull'entrata in vigore del decreto.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza di ieri, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di oggi il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. È stata concordata altresì una ripartizione tra i Gruppi del numero di auditi, che complessivamente non sarà superiore a 22. Tali audizioni dovrebbero svolgersi martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede se sia possibile ricevere contributi scritti da parte di altri esperti, oltre a quelli convocati in audizione.

Il PRESIDENTE risponde affermativamente, assicurando che tutta la documentazione scritta inviata dagli auditi e da ulteriori soggetti sarà acquisita e pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviata ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Gaetano Scalise, presidente della Camera penale di Roma, il dottor Giuseppe Cioffi, giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Napoli nord, il dottor Andrea Formenti, fondatore di AREA S.p.A. e, in videoconferenza, il dottor Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Presidente della Camera penale di Roma, di un giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Napoli Nord, del fondatore di Area S.p.A. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dell'avvocato Gaetano Scalise, presidente della Camera penale di Roma, del dottor Giuseppe Cioffi, giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Napoli Nord, del dottor Andrea Formenti, fondatore di Area S.p.A., e del dottor Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Interviene l'avvocato SCALISE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), RASTRELLI (*FdI*) e il PRESIDENTE ai quali replica l'avvocato SCALISE.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Scalise.

Interviene quindi il dottor CIOFFI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori RASTRELLI (*FdI*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e il PRESIDENTE ai quali replica il dottor CIOFFI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cioffi per il suo intervento.

Interviene, quindi, il dottor FORMENTI, svolgendo la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), RASTRELLI (*FdI*), SCARPINATO (*M5S*) e il PRESIDENTE ai quali replica il dottor FORMENTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Formenti per il suo intervento.

Interviene quindi, in videoconferenza, il dottor CHERCHI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e il PRESIDENTE ai quali replica il dottor CHERCHI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cherchi per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,35.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'emendamento 29.100, che prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale.

Ricorda che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale, con l'entrata in vigore sia del decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale, sia dei «pertinenti strumenti attuativi», entro il terzo trimestre 2023.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il terzo trimestre del 2023.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

La Parte I (articoli da 1 a 7) è dedicata alla *governance* relativa al PNRR e al PNC. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali, titolari degli interventi previsti dal PNRR, prevedendo che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascuna amministrazione individui le strutture di livello dirigenziale a ciò dedicate, o che istituisca a tal fine un'apposita Unità di missione, fino al completamento dell'attuazione del PNRR.

L'articolo 2 istituisce la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolata in quattro direzioni generali, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'attuazione del PNRR.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e interviene con modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, recante la *governance* del PNRR.

L'articolo 4 riguarda la stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee.

L'articolo 6 reca norme per la semplificazione delle procedure per l'erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione, destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, compresi gli enti territoriali, per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR e integra la disciplina relativa al Fondo complementare PNRR.

La Parte II è dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa e si compone del Titolo I (articoli 8-13), sul tema del rafforzamento della capacità amministrativa, e dal Titolo II (articoli 13-49, divisi in dieci Capi), sulle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma.

Il Titolo I si apre con l'articolo 8, che reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, con particolare riferimento agli enti locali.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero dell'interno il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, che potrà avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili del fuoco.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia. In particolare, si raddoppia il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, con riferimento agli ultimi due concorsi banditi per l'accesso alla magistratura ordinaria. Ulteriori misure riguardano il reclutamento del personale addetto all'Ufficio per il processo.

L'articolo 11 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte della PA.

L'articolo 13 reca disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità di dieci unità di ruolo.

L'articolo 14 – il primo del Titolo II, Capo I – reca ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

L'articolo 15 reca disposizioni concernenti il contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR, con l'obiettivo di consentire all'Agenzia del demanio di contribuire a raggiungere gli obiettivi in materia di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi. Il Ministero della difesa dovrà invece individuare beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche tramite Difesa servizi SpA, alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia di realizzazione pubblica destinate al personale e impianti sportivi.

L'articolo 16 riconosce all'Agenzia del demanio la possibilità di promuovere ovvero di attuare direttamente l'utilizzo di beni immobili di proprietà dello Stato, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di accordi-quadro e di convenzioni delle centrali di committenza di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

L'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e

della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale.

L'articolo 20 reca disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, stabilendo che sia quest'ultima a svolgere funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

L'articolo 21 reca disposizioni relative all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'articolo 22 reca norme per la semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché in materia di antincendio.

Il Capo II (articoli 23, 24 e 25) contiene le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, con particolare riferimento alle *équipe* formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, nonché alla semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e alla Scuola di Alta Formazione dell'istruzione.

Il Capo III (articoli 26, 27 e 28) reca le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, con particolare riferimento ai ricercatori e al personale degli enti di ricerca, alla realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo una serie di semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione degli interventi, all'*housing* universitario.

Il Capo IV consiste nell'articolo 29, che reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Il Capo V si compone di due articoli: l'articolo 30 reca modifiche alla legge di bilancio per il 2019, con particolare riferimento all'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici», prevedendo che anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante, oltre alla società «Giubileo 2025».

Il Capo VI è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. L'articolo 32 reca semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sblocca-cantieri»). In particolare, si prevede che i commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 33 reca semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 34 reca disposizioni per favorire gli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali.

Il Capo VII contiene le disposizioni urgenti in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 35 riguarda la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali e l'articolo 36 il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (efficienza processo civile) e tende a evitare problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio.

L'articolo 38 reca disposizioni in materia di crisi d'impresa e contiene misure volte a incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.

L'articolo 39 modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia nell'ambito della trascrizione nel processo penale, per renderla più efficiente.

L'articolo 40 reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, innalzando il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado e accelerando la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguenti alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge di bilancio n. 197 del 2022.

Il Capo VIII reca le disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, l'articolo 41 reca norme per la semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile, l'articolo 42 reca interventi per la rinaturazione dell'area del Po e l'articolo 43 reca disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale).

L'articolo 44 estende lo stanziamento alle annualità 2025-2026 delle risorse di assistenza tecnica del PNRR relativamente ai soggetti attuatori per gli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 45 reca disposizioni sull'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ e sul supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

L'articolo 46, unico del Capo IX, reca disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali.

Il Capo X si apre con l'articolo 47, che reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e con l'articolo 48, in materia di terre e di rocce da scavo. L'articolo 49 reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici.

La terza e ultima Parte reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

L'articolo 50 reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR. In particolare, si prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione del-

l'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 51 reca disposizioni concernenti le Autorità di *audit* dei fondi strutturali e di investimento europei.

L'articolo 52 reca disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale ed è finalizzato in primo luogo agli interventi relativi al sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» (Friuli-Venezia Giulia) e all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma capitale.

L'articolo 53 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione).

L'articolo 54 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.

L'articolo 55 istituisce infine l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile che subentra alle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani.

L'articolo 56 reca disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 57 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 58 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) evidenzia come il provvedimento rappresenti chiaramente un'azione di centralizzazione della gestione degli interventi previsti, mentre sarebbe stato necessario un maggiore coinvolgimento partecipativo degli enti territoriali e dei comuni in particolare.

Si sofferma poi su alcuni aspetti specifici come l'importanza di rispettare le prescrizioni di tutela paesaggistica in capo alle sovrintendenze e gli enti locali, e l'incognita sul destino dei numerosi contratti di lavoro, legati al PNRR, di cui è previsto il termine al 2026.

Ritiene quindi necessario svolgere un attento lavoro di approfondimento per intervenire sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (n. COM(2022) 688 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli

uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (n. COM(2022) 689 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione già illustrato in precedenza, in materia di parità di trattamento e pari opportunità.

Ricorda, in particolare che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento.

La Relatrice, nello schema di risoluzione, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà, ma non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario.

In particolare, non appare proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare, agli Organismi nazionali, poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con «diritti effettivi di accesso alle informazioni», in quanto ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa. Tale potere inquirente risulta inoltre rafforzato dal diritto degli Organismi di poter agire anche di propria iniziativa.

Né appare proporzionato l'obbligo di conferire agli Organismi il potere di offrire alle parti la «composizione amichevole» della controversia, creando così un'ulteriore sede alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tuttavia priva delle tutele tipiche delle conciliazioni in sede sindacale e dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita.

In aggiunta, le proposte prevedono anche alcune facoltà importanti che gli Stati possono decidere di esercitare, con l'evidente conseguenza di creare disparità di tutele tra gli stessi Stati membri, a discapito dello stesso obiettivo di armonizzazione.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) evidenzia che la proposta in esame assume la veste di direttiva che, come tale, lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nel recepimento, tali da salvaguardare gli ordi-

namenti nazionali. La direttiva prevede tutele che si aggiungono a quelle proprie del nostro ordinamento, senza incidere su quest'ultimo. Stigmatizza il poco tempo a disposizione per valutare la risoluzione ed eventualmente proporre una risoluzione alternativa.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene equilibrato lo schema di risoluzione presentato dalla Relatrice, salvo che per la contrarietà al principio di proporzionalità, ricordando che la proposta è utile e necessaria non tanto all'Italia, che già dispone di avanzate tutele giuridiche per la parità di trattamento, che resterebbero invariate, ma per altri Paesi i cui ordinamenti in questa materia sono carenti.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ricorda che la direttiva di armonizzazione pone l'obbligo agli Stati membri di adottare almeno degli *standard* minimi di tutela, senza toccare eventuali tutele maggiori di cui gli stessi Stati dispongano. Ricorda inoltre che l'Unione europea, tra i suoi principi giuridici fondanti, ha anche quello relativo all'azione di annullamento, secondo cui, qualora la direttiva risulti contraria all'ordinamento europeo o ai principi costituzionali degli Stati membri, è la stessa UE a disporre l'annullamento della direttiva.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ribadisce che alcune previsioni della proposta impongono di prevedere poteri in capo agli Organismi per la parità che mal si conciliano con il nostro sistema costituzionale di tutela giurisdizionale, e altre previsioni che rischiano di creare ulteriori disparità di tutele tra gli Stati membri. In tale misura, la proposta appare porsi in modo non proporzionato rispetto all'obiettivo che intende raggiungere.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ricorda che la risoluzione non eccepisce la violazione del principio di sussidiarietà, che è ritenuto invece rispettato da parte della proposta di direttiva, ma solo il principio di proporzionalità e con riferimento ai soli aspetti evidenziati dalla Relatrice. Inoltre, la risoluzione interviene ora, in un momento in cui le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà sono scadute lo scorso 2 marzo, inserendosi solo nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee. Conviene, infine, sulla possibilità di azione giurisdizionale contro una direttiva già in vigore, ritenendo tuttavia più opportuno eventualmente non attendere l'entrata in vigore e intervenire nella fase ascendente, come in questo caso.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva con nove voti favorevoli e quattro voti contrari.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (n. COM(2023) 31 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle esigenze degli utenti.

A tal fine, insieme ai relativi atti di attuazione, la proposta istituisce un nuovo quadro per la produzione di statistiche sulla popolazione, sugli aspetti demografici, comprese le migrazioni, le famiglie e i nuclei familiari, e sulle abitazioni in modo integrato.

Gli obiettivi del regolamento proposto sono: garantire statistiche demografiche europee complete, coerenti e comparabili; garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli utenti; fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni; promuovere quadri giuridici e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i *set* di dati alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati.

Le rispettive raccolte dati degli Stati membri saranno armonizzate, razionalizzate, accelerate ed estese. Sulla base del nuovo quadro si propone di iniziare la raccolta di dati relative alle statistiche annuali e infrannuali nel 2026, mentre la raccolta dati decennale analoga ad un censimento è prevista per il 2031.

La proposta di regolamento si compone di 22 articoli e un allegato che specifica i domini (dati demografici, sulle abitazioni o sulle famiglie), le tematiche, i periodi di riferimento e la periodicità.

L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento, relativo alla definizione di un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.

L'articolo 2 riporta le definizioni e l'articolo 3 descrive la base di popolazione statistica.

L'articolo 4 descrive le unità statistiche, relative alle persone, agli eventi di stato civile, alle famiglie, ai nuclei familiari, agli edifici destinati all'abitazione, agli alloggi e alle abitazioni convenzionali.

L'articolo 5 descrive i requisiti delle statistiche, compresi i domini e rinvia all'allegato per la descrizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate.

L'articolo 6 contiene indicazioni sulla periodicità e i tempi di riferimento.

L'articolo 7 specifica i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base *ad hoc*, mentre l'articolo 8 descrive il set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione e l'articolo 9 le fonti di dati e metodi.

L'articolo 10 descrive l'accesso tempestivo a dati amministrativi e loro riutilizzo e l'articolo 11 reca la lista dei Paesi e dei territori interessati.

L'articolo 12 contiene le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e metadati trasmessi e le modalità di stesura delle relazioni per la qualità.

L'articolo 13 prevede i processi per una condivisione sicura dei dati e l'articolo 14 prevede la possibilità di realizzare studi pilota e fattibilità.

L'articolo 15 prevede un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli Istituti nazionali di statistica, mentre l'articolo 16 prevede la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dall'articolo 17, mentre secondo l'articolo 18, la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo.

L'articolo 19 prevede la possibilità di concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di due anni.

L'articolo 20 reca le modifiche al regolamento (CE) n. 862/2007 mentre l'articolo 21 abroga i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, come previsto dall'articolo 22.

La base giuridica per l'adozione del regolamento è individuata nell'articolo 338 del TFUE, il quale prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure per l'elaborazione di statistiche nella misura necessaria allo svolgimento delle attività UE.

La proposta è coerente con il principio di sussidiarietà in quanto definisce i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni, delineando un chiaro quadro di riferimento europeo che consente agli Stati membri di assicurare coerenza e comparabilità dei dati. Allo stesso tempo, la rilevazione dei dati in sé è lasciata al livello nazionale.

Il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta mira a garantire la qualità e la comparabilità delle statistiche europee attraverso un quadro di riferimento giuridico che consente di applicare gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

Lo scorso 13 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Il Parlamento irlandese ha concluso l'esame senza sollevare criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (n. COM(2022) 672 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un sistema volontario di certificazione dell'assorbimento di carbonio dall'atmosfera, con la finalità di incentivare le attività di cattura e stoccaggio permanente del carbonio in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino.

La necessità di puntare anche sul riassorbimento del carbonio emerge chiaramente dall'ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) del 2022, in cui si afferma che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di anidride carbonica (CO₂), non si può che ricorrere anche al suo assorbimento dall'aria per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere. A tal fine, sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare la CO₂ dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e marini o nei prodotti. A oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per realizzare gli assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.

La proposta considera l'assorbimento netto, ovvero quello risultante dopo aver sottratto le emissioni conseguenti all'attività di stoccaggio permanente del carbonio iniettato nel sottosuolo o all'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli mediante imboscamento o riumidificazione delle torbiere.

Inoltre l'assorbimento deve essere addizionale rispetto alla situazione esistente. Sono quindi quantificati solo gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio generati da un'attività di assorbimento ulteriore rispetto allo scenario di riferimento. In questo senso, il nuovo sistema di certificazione non si applica agli assorbimenti che già si effettuano nell'ambito del sistema sullo scambio di quote ETS disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ derivanti dalla biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è considerato pari a zero da tale direttiva).

La proposta si compone di 19 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento, e la sua strutturazione in tre pilastri: a) criteri di qualità per le attività di assorbimento del carbonio che si svolgono nell'Unione; b) norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio; c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione europea dei sistemi di certificazione.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini utilizzati e l'articolo 3 individua le due condizioni di ammissibilità degli assorbimenti che devono soddisfare i criteri di qualità e essere verificati da un organismo di certificazione indipendente.

Gli articoli da 4 a 8 costituiscono il primo pilastro della proposta, relativo ai criteri di qualità (quantificazione rispetto allo scenario di riferimento, addizionalità, lungo termine e sostenibilità dello stoccaggio) e alle metodologie di certificazione che saranno stabilite dalla Commissione europea mediante atti delegati.

Gli articoli 9 e 10 costituiscono il secondo pilastro della proposta, relativo alle procedure per la certificazione e per l'accreditamento degli organismi di certificazione che devono dimostrare competenze, indipendenza e imparzialità.

Gli articoli da 11 a 14 costituiscono il terzo pilastro della proposta, che disciplina i sistemi di certificazione, che devono essere basati su un registro pubblico ed essere strutturati secondo le indicazioni che la Commissione europea stabilirà in atti di esecuzione ed essere poi riconosciuti dalla stessa Commissione mediante decisione.

Infine, gli articoli da 15 a 19 recano le disposizioni finali.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni da intraprendere per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico è per sua natura un problema transfrontaliero e ha effetti globali, indipendentemente dall'ubicazione delle fonti di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto le sfide che comporta non possono essere risolte unicamente tramite interventi nazionali o locali, mentre un coordinamento a livello europeo è in grado di potenziare l'azione per il clima e può integrare e rafforzare efficacemente le iniziative nazionali e locali. Inoltre, solo un quadro di certificazione europeo può assicurare parità di condizioni nel mercato interno per la certificazione degli assorbimenti, a vantaggio della comparabilità e della fiducia.

La proposta sembra rispettare anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a disporre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di istituire un quadro di certificazione dell'Unione per assorbimenti di carbonio, definendo i criteri di qualità per gli assorbimenti, le norme e le procedure necessarie per certificare e verificare questi ultimi, e un quadro per il riconoscimento dei sistemi di certificazione privati e pubblici.

Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, mentre è in corso l'esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali. Le 8 settimane dello scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 20 aprile, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede un approfondimento sul tema dell'assorbimento del carbonio mediante un breve ciclo di audizioni, con particolare riferimento alle tecniche dello stoccaggio geologico. Ricorda, al riguardo, che le iniezioni di anidride carbonica effettuate nell'area dell'alto Adriatico hanno sollevato sospetti sul nesso con le successive scosse telluriche verificatesi nell'area. Ritiene quindi importante sentire in audizione l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) propone, qualora la Commissione convenga di svolgere audizioni, di affrontare anche il rapporto tra il sistema di quote ETS e sistema di certificazione proposto dall'iniziativa in esame, il quale sembrerebbe porsi come conferma del fallimento del primo con riguardo all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) esprime assenso sull'eventuale svolgimento di audizioni, richiamando tuttavia la necessità di valutare la disponibilità di spazi di tempo a fronte dei calendari dei lavori di Commissione e di Aula.

Il PRESIDENTE si riserva quindi di comunicare le modalità di svolgimento di limitate audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (n. COM(2022) 540 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che si propone di modificare tre direttive in materia di acque, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e persistenti, prevedendo l'obbligo per la Commissione europea di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

La relazione del Governo, pur valutando positivamente la proposta, da ritenere conforme all'interesse nazionale, e ricordando come la posi-

zione italiana potrà meglio definirsi nel prosieguo dell'*iter* legislativo, segnala alcune criticità.

In primo luogo, la nuova definizione di stato chimico delle acque superficiali, che ingloba, oltre alle sostanze dell'elenco di priorità, anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che attualmente contribuiscono unicamente alla determinazione dello stato ecologico.

In secondo luogo, la tempistica di adeguamento per l'applicazione dei nuovi standard di qualità ambientale (SQA). Gli SQA aggiornati per le sostanze già appartenenti all'elenco di priorità, e gli SQA per le nuove sostanze prioritarie, dovranno essere applicati il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale. Precedentemente veniva invece consentito agli Stati membri un periodo di adeguamento di tre anni, che sarebbe necessario continuare a garantire.

In terzo luogo, la tempistica di recepimento. È lasciato agli Stati membri un periodo di 18 mesi per il recepimento nell'ordinamento nazionale, mentre precedentemente si avevano a disposizione 24 mesi.

In quarto luogo, l'introduzione dell'articolo 6-*bis* nella direttiva 2006/118/CE, sulle acque sotterranee, la cui valutazione è positiva, in quanto la scelta delle sostanze si baserà su dati reali di monitoraggio. Tuttavia, la trasmissione triennale «obbligatoria» delle informazioni si traduce in un onere per le regioni, e i loro laboratori, che dovranno aumentare il monitoraggio e l'analisi delle sostanze. Si consideri, inoltre, che non tutti i laboratori sono accreditati per l'analisi di tutte le sostanze nuove, ancor meno se emergenti e con limiti di rilevabilità estremamente bassi.

In relazione agli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, è difficile quantificare con precisione gli impatti che dipenderanno dalle misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della normativa, anche se è prevedibile che vi sarà un aumento dei costi, quantomeno in fase di avvio e messa a punto delle nuove metodiche e sistemi analitici, a carico delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con le conseguenti ricadute su regioni e province autonome.

Si può prevedere un impatto positivo sulla salute delle persone e sull'ambiente e un miglioramento in termini di maggiori informazioni disponibili, grazie alla gestione sistematica annuale del *reporting* univoco verso l'Agenzia europea per l'Ambiente, alla condivisione regolare dei dati su monitoraggio e stato ambientale mediante sistemi automatici di condivisione dei dati. Si può anche ritenere che la previsione di nuovi parametri avrà impatto sull'attività delle imprese spingendole ad adottare metodologie più sostenibili e logiche più attente ai principi di economia circolare e recupero di materia.

Delle tredici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione che finora hanno preso in esame la proposta, hanno concluso l'esame la Camera dei deputati ceca e il Parlamento irlandese, senza riscontrare particolari criticità. Si ricorda infine che le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà

scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (n. COM(2022) 541 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento, al fine di affrontare adeguatamente gli aspetti legati alle quattro procedure di infrazione ancora aperte sul tema delle acque reflue urbane e alla sentenza della Corte di giustizia già emessa, e per valutare le azioni concrete che sono state avviate, comprese quelle previste nel PNRR, per dare soluzione ai rilievi sollevati nell'ambito del citato contenzioso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. COM(2022) 732 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che dispone una serie di modifiche alla direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Le modifiche e i miglioramenti di cui la proposta si fa promotrice appaiono opportuni poiché da una serie di studi e consultazioni è emerso che, nonostante gli sforzi profusi da molteplici portatori di interessi, la domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo persiste e alimenta la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento.

Le modifiche apportate alla direttiva anti-tratta 2011/36/UE, la quale già copre adeguatamente la tutela dei minori, sono le seguenti.

Nell'elenco delle forme minime di sfruttamento vietate, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva, vengono inseriti anche il matrimonio forzato come particolare forma di violenza contro le donne e le ragazze, e l'adozione illegale.

La direttiva vigente comprende, tra gli elementi dei reati di tratta, gli atti dolosi e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le forme di sfruttamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia non si specifica se

tali elementi debbano realizzarsi *online* o *offline* per essere ritenuti reati ed essere perseguibili. La proposta prevede quindi di inserire un nuovo articolo 2-*bis*, in cui si indica esplicitamente che gli atti dolosi e lo sfruttamento, comprendono anche quelli commessi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si modifica l'articolo 6 della direttiva, stabilendo che, al posto dell'elenco di sanzioni facoltative, la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva debba comprendere, se del caso, l'esclusione dal godimento di benefici, aiuti o sovvenzioni pubblici e la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato. Tale regime si applica quando le persone giuridiche sono ritenute responsabili di un reato di tratta semplice. Nei casi di reato aggravato, le sanzioni applicabili alle persone giuridiche comprendono, se del caso, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento.

Con le modifiche all'articolo 7 si impone di aggiornare i riferimenti alla normativa europea inerente al sequestro e confisca degli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.

Con le modifiche all'articolo 11, paragrafo 4, si prevede che gli Stati membri formalizzino l'istituzione dei loro meccanismi di orientamento nazionali mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e designino punti di contatto nazionali per indirizzare le vittime verso opportuni servizi.

Si prevede di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di considerare come reato l'uso consapevole dei servizi oggetto dello sfruttamento, prestati da una persona che è vittima di un reato di tratta. A tal fine si soppriime l'articolo 18, paragrafo 4, e si introduce il nuovo articolo 18-*bis* in cui non è più lasciata alla discrezionalità degli Stati membri la valutazione se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta consapevole. Su tale nuovo obbligo si prevede, con l'articolo 23, paragrafo 3, che la Commissione presenti una specifica relazione sulla sua attuazione.

Con il nuovo articolo 19-*bis* si propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare alla Commissione dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, e nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, che sono la medesima base giuridica della direttiva oggetto di modifica. Si ricorda che, per le proposte di direttiva basate su tali articoli, il Trattato prevede la possibilità di attivazione del cosiddetto freno di emergenza, con la conseguente sospensione della procedura in Consiglio, ove un membro del Consiglio ritenga che tali direttive incidano «*su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale*». Al riguardo, l'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012 subordina l'attivazione di tale potere all'adozione da parte di entrambe le Camere di un atto di indirizzo in tal senso.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto si tratta di una materia per sua natura di carattere transfrontaliero, che richiede una cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri e quindi un'armonizzazione delle legislazioni nazionali pertinenti e uno scambio sistematico di buone pratiche. La natura transfrontaliera è inoltre ulteriormente amplificata dal maggior rilievo assunto dalla dimensione *on-line* del reato.

Con riferimento al principio di proporzionalità, per contrastare le forme di sfruttamento che attualmente non sono espressamente contemplate dalla direttiva anti-tratta, si propone di aggiungere un riferimento esplicito al matrimonio forzato e all'adozione illegale. La proposta di aggiungere queste forme di sfruttamento, già menzionate nei considerando della direttiva, è ritenuta una risposta proporzionata all'aumento percentuale dei casi di tratta per fini diversi dallo sfruttamento sessuale e dallo sfruttamento di manodopera. Anche la graduazione delle sanzioni per le persone giuridiche permette il rispetto di tale principio.

Lo scorso 17 febbraio è pervenuta la relazione del Ministero della giustizia, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, non ravvisando profili di criticità.

La proposta è oggetto di esame da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Il Consiglio Federale dell'Austria e il Parlamento irlandese hanno concluso l'esame senza particolari rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani giovedì 16 marzo alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU
ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 411**

La Commissione,

esaminato l'emendamento 29.100, del Relatore, riferito al disegno di legge in titolo, di riforma del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in attuazione della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR,

considerato che l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale;

considerato che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale, con l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale «e dei pertinenti strumenti attuativi» entro il terzo trimestre 2023;

ritenuto quindi indispensabile provvedere anche alle corrispondenti modifiche del regolamento di attuazione del codice e che l'eventualità di approvare la riforma del regolamento di attuazione dopo la predetta scadenza è comunque da preferire rispetto al mero inadempimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il terzo trimestre del 2023.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI
PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 688 DEFINITIVO E N. COM(2022) 689 DEFINI-
TIVO (Doc. XVIII-bis, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità;

considerato che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio);

valutata la relazione del Governo sulle due proposte, del 21 febbraio 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto degli elementi acquisiti in via istruttoria;

considerato che le proposte sono oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui quattro hanno già concluso l'esame e nessuna delle quali ha finora espresso criticità, salvo la *Seimas* lituana in merito al rinvio a un atto di esecuzione della Commissione europea per la redazione di un elenco di indicatori comuni finalizzati a misurare gli effetti derivanti dalla direttiva;

ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ma che esse non rispettino pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

Si condivide l'obiettivo della proposta, ovvero di assicurare norme minime in tutti gli Stati membri, a tutela dell'uguaglianza e la non discriminazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del TUE, attraverso disposizioni vincolanti che assicurino l'effettiva funzionalità degli Organismi nazionali per la parità.

A fronte di tale obiettivo, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo mediante un'azione dell'Unione è possibile assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una minima funzionalità dei predetti Orga-

nismi e ciò rappresenta un valore aggiunto in termini di coesione culturale e sociale dell'identità europea.

Non appare, tuttavia, rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario (articolo 9, paragrafo 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7) e ancorché non necessariamente vincolante (articolo 8, paragrafo 4).

Risulta, infatti, non proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con «diritti effettivi di accesso alle informazioni» (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal diritto degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (articolo 8, paragrafo 1), sia dal loro diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell'accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (articolo 9, paragrafo 2, lettera a). Inoltre, agli Organismi deve essere conferito anche il diritto di poter intervenire in procedimenti giudiziari, pur non essendone parte in causa (articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Oltre ai predetti obblighi in capo a tutti gli Stati membri, le proposte prevedono anche alcune facoltà che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati. Pertanto, ci potranno essere alcuni Stati che decideranno di avvalersi della facoltà di conferire alle decisioni emesse dagli Organismi il carattere di decisioni giuridicamente vincolanti costituenti titolo esecutivo, senza necessità di una pronuncia giudiziaria, e che tali decisioni possano comprendere anche misure riparatorie e volte a prevenire la reiterazione (articolo 8, paragrafo 4). Ancora, alcuni Stati membri potranno decidere di esercitare la facoltà di stabilire l'obbligo per gli indagati e per i testi di rispondere all'Organismo e di fornire ad esso i documenti richiesti (articolo 8, paragrafo 3). A tale ultimo riguardo, si ricorda il principio vigente nell'ordinamento giuridico nazionale, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.

Per quanto riguarda l'obbligo di conferire agli Organismi la possibilità di offrire alle parti la «composizione amichevole» della controversia, pur facendo salvo il diritto al ricorso alla giustizia ordinaria (articolo 7), si segnala che ciò costituirebbe un'ulteriore sede alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, tuttavia, non potrebbe garantire le prerogative tipiche delle conciliazioni in sede sindacale, alle quale partecipa il lavoratore assistito dall'organizzazione sindacale di sua fiducia, né

quelle dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita, gestita da un soggetto abilitato alla mediazione e con la possibilità per la parte di partecipare con l'assistenza di un avvocato iscritto al relativo Albo professionale. Inoltre, la norma dovrebbe comunque fare salvi gli aspetti penali della discriminazione denunciata, per i quali l'esercizio della giurisdizione spetta esclusivamente allo Stato, in base all'articolo 112 della Costituzione.

La previsione del diritto di poter avviare o partecipare in procedimenti per conto o a sostegno di una o più vittime, previa approvazione delle stesse vittime (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sembrerebbe snaturare la terzietà di un Organismo a cui si vorrebbe attribuire un ruolo indipendente di mediatore tra le parti.

Infine, si segnala l'ingente impiego di risorse finanziarie richiesto al singolo Stato membro, considerati gli investimenti necessari da effettuare in termini di professionalità e formazione all'interno degli Organismi, al fine di raggiungere un adeguato grado di terzietà richiesto.

Non risultano, invece, sproporzionate le disposizioni che prevedono: che gli Organismi per la parità debbano essere in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e *online* (articolo 6, paragrafo 2), e che debbano formulare una valutazione preliminare per decidere se intendono dare seguito alla denuncia o meno (articolo 6, paragrafo 4); che possano avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati, a causa della loro frequenza o gravità, oppure in via pregiudiziale al fine di giungere a un chiarimento giuridico (articolo 9, paragrafo 3).

Né risultano sproporzionate le altre disposizioni in materia di: indipendenza degli Organismi (articolo 3), di risorse da assicurare agli stessi (articolo 4), di strategia di prevenzione e sensibilizzazione (articolo 5), di accesso ai servizi degli Organismi (articolo 11), di cooperazione con altri Organismi e con gli enti pubblici e privati competenti (articolo 12), di consultazione degli Organismi (articolo 13), di raccolta ed elaborazione dei dati sulla parità da parte degli Organismi e di accesso agli stessi (articolo 14), di programmazione e relazione (articoli 15 e 16), di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli che gli Stati possono comunque introdurre o mantenere (articolo 17), e di trattamento dei dati personali (articolo 18).

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria
51^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*Fdi*) illustra l'emendamento 7.3, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione, risulta approvata all'unanimità.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra l'emendamento 1.100 (testo corretto), relativo al dise-

gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avanza una proposta di parere non ostativo e la pone in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria
31^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Savio, Direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale, la dottoressa Stefania Rossetti, Responsabile Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale e, in videoconferenza, la dottoressa Susanna Riccioni e la dottoressa Luisa Sciandra, del Servizio Compilazione dei conti di finanza pubblica, e la dottoressa Antonella Caiumi, del Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale, dell'ISTAT.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto motivando il voto contrario della propria parte politica criticando l'adozione

di un modello di *governance* del Piano di ripresa e resilienza – in analogia con l’ordinamento spagnolo – accentrato e non rispettoso dell’autonomia delle Regioni, tra l’altro in contraddizione con l’orientamento autonomista della Lega. A suo parere, le modifiche introdotte dal decreto, lungi dall’accelerare i tempi di attuazione del Piano, rischiano di rallentare il cronoprogramma nonché le capacità di controllo e monitoraggio della realizzazione dei progetti.

D’altro canto le modifiche normative hanno un effetto di riallocazione di risorse, già precedentemente assegnate nel Fondo di coesione con ulteriore penalizzazione delle Regioni del Sud d’Italia.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione sul parere proposto, fermo restando la contrarietà della propria parte politica sul disegno di legge nel complesso.

Dopo un intervento del presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd’Az*) sulla ridotta capacità di spesa delle risorse del Fondo di coesione, si apre un dibattito incidentale tra i senatori ZEDDA (*Fdi*), LOTITO (*FI-BP-PPE*) e TURCO (*M5S*), sulle diverse valutazioni delle scelte compiute nella precedente legislatura in tema di spesa pubblica.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'ISTAT**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT.

Il dottor SAVIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (*PD-IDP*), a più riprese, ORSOMARSO (*FdI*), TURCO (*M5S*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali rispondono il dottor SAVIO e la dottoressa RICCIONI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nell'Ufficio di Presidenza svoltosi nella giornata di ieri, relativamente all'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea sulla materia dei bonifici istantanei in euro (COM(2022) n. 546 definitivo), si è convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni.

Il programma di massima prevede lo svolgimento delle audizioni dell'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) e della Banca d'Italia. Sollecita i Gruppi a segnalare tempestivamente alla Presidenza la proposta a programmare la partecipazione di altri europarlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 15 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
MARTI

indi della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 14,55
(Sospensioni: dalle ore 12,15 alle ore 12,35
e dalle ore 14,25 alle ore 14,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE DEGLI STUDENTI, DELLA RETE STUDENTI MEDI, DEL MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA, DELLA FEDERAZIONE DEGLI STUDENTI E DEL COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI ESPERTI E DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, NELL'AMBITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 67 (CONTRASTO AI CRESCENTI EPISODI DI VIOLENZE NEI CONFRONTI DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO)

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare assegnato sul «contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico» (n. 67)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'affare assegnato in titolo, sottolineando che l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e, spesso, persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni. Si tratta di un vero e proprio oltraggio che colpisce al cuore la vita collettiva, l'autorevolezza dei docenti e il diritto allo studio dei nostri giovani. Tali episodi sono il sintomo della grave frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti e si stanno diffondendo a macchia d'olio.

Dopo aver dato conto di alcuni gravi accadimenti di cronaca che hanno riguardato il personale della scuola, sostiene che quello in esame è un tema su cui la comunità educante e il legislatore devono riflettere. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad educare la persona, mentre la scuola educa i cittadini.

Il Presidente relatore afferma, inoltre, che si è davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e la loro missione sociale, nonché privati di ogni autorevolezza.

Ritiene, pertanto, che le istituzioni non possano sottovalutare il fenomeno, anzi debbano studiarlo nella sua complessità, al fine di individuare azioni utili a restituire autorevolezza alla scuola e assicurare il doveroso sostegno ai docenti vittime di aggressioni. Al riguardo, è, a suo avviso, da accogliere con estremo favore l'iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito di far sì che il personale della scuola vittima di atti illeciti sia rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, in sede penale e civile.

Ricorda che, nelle giornate di ieri e di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sulla procedura informativa in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle preziose indicazioni emerse nelle audizioni, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che impegna il Governo: a promuovere la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico; ad informare la società civile sul necessario rispetto del lavoro del perso-

nale scolastico; a sostenere modifiche al Codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio siano perpetrati nei confronti di insegnanti.

Dichiara, infine, la propria disponibilità ad integrare la risoluzione appena presentata, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi.

Propone, al riguardo, di fissare il termine per la presentazione di eventuali osservazioni sullo schema di risoluzione illustrato alle ore 12 di mercoledì 29 marzo. Raccogliendo un'indicazione emersa in sede di audizione, propone, inoltre, di verificare la disponibilità del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ad intervenire in audizione sull'affare assegnato in titolo.

Conviene la Commissione.

Interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) per specificare che la volontà di dedicare un dibattito, da svolgere in seduta plenaria, alla discussione dell'intervento del Ministro e degli altri soggetti auditi sta a fondamento della richiesta, avanzata nella giornata odierna dal proprio Gruppo, di non procedere immediatamente alla votazione dello schema di risoluzione.

Esprime, quindi, la propria condivisione riguardo alla proposta del Presidente di far intercorrere un congruo periodo di tempo al fine di consentire la formulazione di suggerimenti, considerazioni, integrazioni rispetto allo schema proposto dal Presidente relatore.

Sottolinea che il suddetto procedimento favorirà la formulazione di un testo unitario, espressione di posizioni convergenti, e – proprio in ragione di questo – suscettibile di conferire maggiore forza all'affare assegnato e al suo percorso successivo.

La senatrice COSENZA (*FdI*) evidenzia che dalle audizioni svolte è emersa una situazione molto complessa, in quanto tutti i soggetti ascoltati hanno espresso un profondo disagio che colpisce, insieme, la scuola, la famiglia e la società, rendendo soggetti e istituzioni sofferenti e fragili.

In relazione alle famiglie, riepiloga quanto posto in evidenza dai soggetti auditi circa la loro perdita di autorevolezza e il venir meno del loro ruolo di educazione, più in generale l'incapacità attuale delle famiglie di formare soggetti sui quali la scuola possa costruire il proprio percorso educativo.

Rievoca, in particolare, l'intervento tenuto in data odierna dal Professor Zecchi, il quale, nel ricordare la propria entusiasmante esperienza di insegnamento in India, ha individuato il punto qualificante di tale esperienza nel fatto di trovarsi di fronte a studenti preparati a confrontarsi con il percorso scolastico e felici di poterne fruire.

Dopo aver espresso il proprio convincimento che la presente situazione sia il risultato di scelte e impostazioni culturali decennali, evidenzia come l'acquisizione della consapevolezza storica, alla quale hanno sen-

z'altro contribuito le audizioni svolte, costituisca il passo iniziale per pervenire a una riforma strutturale, capace di costruire il prototipo di una scuola nella quale, anche sotto il profilo degli edifici, si possa operare bene e felicemente.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) si unisce alle considerazioni della senatrice Cosenza e sottolinea l'importanza di dotare gli edifici scolastici di palestre e centri dove praticare sport.

Suggerisce, poi, l'opportunità di acquisire un contributo dall'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile, associazione particolarmente attiva nel mondo della scuola.

Esprime, infine, la propria condivisione rispetto alla proposta di invitare in audizione il Ministro per la famiglia, in considerazione dell'esigenza di mettere a punto misure di sostegno ai contesti familiari.

Il PRESIDENTE condivide la proposta della senatrice Versace, avvertendo che si attiverà al fine di acquisire un contributo scritto da parte dell'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), dopo aver manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta di *iter* dell'affare assegnato in titolo avanzata dal Presidente, si sofferma sulla centralità del tema delle risorse necessarie per garantire agli insegnanti una retribuzione che rispecchi il valore del loro ruolo sociale.

Pone in luce, quindi, la rilevanza di avviare i bambini, fin da piccoli, alle attività sportive e musicali, in ragione del potenziale educativo connesso a tali attività, menzionando, in particolare, gli aspetti di educazione all'ascolto degli altri e di educazione al raggiungimento di obiettivi comuni che sono connaturati nello sport e nella musica.

Richiama, al riguardo, la proposta legislativa, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto l'istituzione degli asili musicali (A.S. 492), specificando che essa è orientata nella suesposta direzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Interviene per dichiarazioni di voto la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), la quale preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, sottolineando che il decreto-legge, pur contenendo disposizioni condivisibili, come quelle richiamate nella premessa dello schema di parere della Relatrice, non si fa carico di risolvere importanti criticità nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, richiama le difficoltà, segnalate da ANCI e UPI, che incontrano gli enti locali nell'implementazione di interventi di loro competenza per via dell'assenza di idonee risorse che controbilancino l'incremento dei costi delle materie prime. Inoltre, si sofferma sui mancati finanziamenti per consentire di individuare sedi alternative ai plessi scolastici interessati dai lavori di adeguamento strutturale.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere favorevole della Relatrice che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e accolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) riferisce sui contenuti della proposta di indagine conoscitiva in titolo, mettendo a disposizione dei colleghi un possibile programma, aperto ai loro contributi.

Nel richiamare l'importanza del tema connesso all'indagine conoscitiva proposta, sottolinea l'esigenza di esaminare le cause sottese all'abbandono e alla dispersione scolastica.

Al riguardo, reputa utili i contributi che potranno pervenire dai rappresentanti delle istituzioni, dagli uffici scolastici regionali, dagli esperti, dagli operatori del settore e dalle organizzazioni sindacali, al fine di indagare i richiamati fenomeni, anche dal punto di vista delle ragioni della difformità territoriale che li caratterizza, e di individuare le misure idonee a contrastarli. Ritiene, peraltro, che l'indagine conoscitiva debba tener conto anche dell'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle migliori esperienze nazionali e internazionali.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro senatore domanda di intervenire, propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione conviene unanime.

Il PRESIDENTE propone, altresì, di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali richieste di integrazione del programma da parte dei Gruppi.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Preso atto che il Rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria per lo svolgimento dei disegni di legge all'ordine del giorno, assegnati in sede redigente, si è recato alla Camera per un impegno istituzionale e che ha dato disponibilità a tornare in Senato entro breve termine, propone di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) presenta ed illustra un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, facendo presente di aver recepito i principali contenuti delle iniziative legislative. Nello specifico, il testo in esame reca una prima novella alla legge n. 92 del 2004, volta ad introdurre un concorso nazionale diretto a premiare il progetto culturale più meritevole in occasione del «Giorno del ricordo», già previsto nel disegno di legge n. 317, a prima firma del senatore Romeo. Rispetto a quest'ultimo, viene ora assicurato il coinvolgimento anche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vengono altresì modificate ed integrate le disposizioni finanziarie secondo quanto indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Inoltre, una seconda novella alla richiamata legge n. 92 del 2004 è diretta ad istituire un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli», in linea con quanto previsto nel disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri. Infine, una terza novella attribuisce un finanzia-

mento, pari a 100.000 euro annui, alla Lega nazionale di Trieste, per la gestione del Sacratio del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumaro-dalmata, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste.

Il Relatore auspica conclusivamente che la Commissione intenda adottare il testo unificato come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato del Relatore.

Il senatore MENIA (*FdI*) esprime vivo apprezzamento per i contenuti del testo unificato e auspica che la Commissione possa procedere ad una sollecita approvazione dello stesso.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) rivolge un sentito ringraziamento al Relatore per la disponibilità a recepire i contenuti dei disegni di legge e a tener conto delle sollecitazioni avanzate dai senatori. Auspica, a sua volta, che si proceda ad una rapida approvazione del provvedimento.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato illustrato dal Relatore come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di posticipare a lunedì 27 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo, inizialmente fissato per lunedì 20 marzo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 67

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

l’allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;

tali episodi, che si stanno diffondendo a macchia d’olio, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l’autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: «Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l’incontro e il confronto fra generazioni, l’elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo»;

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio sociale e culturale dei ragazzi, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

risulta, pertanto, centrale l’impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell’autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deplorabili da parte degli studenti non risulta efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

considerato, inoltre, che alcuni degli auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire autorevolezza e prestigio alla funzione del docente anche attraverso riconoscimenti economici, il superamento del precariato, il potenziamento del personale docente, il rafforzamento del tempo scuola;

ritenuto, nello specifico, opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza volte a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti: *a)* monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni; *b)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza; *c)* promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio; *d)* monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente; *e)* promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; *f)* promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie; *g)* riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;

ritenuto, infine, opportuno che il Governo assuma iniziative volte a:

a) informare la società civile sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

b) sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti,

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza nel senso indicato nelle premesse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che – al capo II della parte II, titolo II – esso interviene in materia di istruzione e di merito sia provvedendo allo stanziamento di risorse, per il triennio 2023-2025, per la costituzione di *équipe* formative territoriali destinate a supportare il processo di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche (articolo 23), sia introducendo disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali (articolo 24);

considerato che – in materia di università e ricerca – il provvedimento interviene, tra l'altro, per riconoscere agevolazioni alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 26), nonché per introdurre disposizioni di carattere sia ordinamentale che finanziario volte a favorire la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 27);

considerato, altresì, che è prevista l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal PNRR, nonché per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR (articolo 15);

preso atto, infine, delle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali recate dall'articolo 46,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 533, 317, 548**

NT1

IL RELATORE

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-*bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-*bis*.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 200.000 euro annua decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.1. – Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle annose vicende del confine orientale italiano, i viaggi di cui al primo periodo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione della Federazione degli esuli e del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito a cui partecipano le Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di organizzazione dei viaggi nei luoghi del ricordo e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-ter. – 1. È concesso un finanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 15 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL'INGEGNER ANTONIO MALLAMO NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 29 (SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERMODALE ROMA-LATINA, TRATTA AUTOSTRADALE ROMA (TOR DÈ CENCI)-LATINA NORD (BORGO PIAVE), E LA NOMINA DEL RELATIVO COMMISSARIO STRAORDINARIO)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria
49^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Stefano Lorusso, direttore generale della programmazione sanitaria, accompagnato dall'ingegner Rita Romitelli, direttore dell'Ufficio VII patrimonio del SSN (Direzione della programmazione sanitaria), e dalla dottoressa Valentina Santucci, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto; in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare e il dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza, accompagnati dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dalla dottoressa Maria Assunta Fugnitto, Servizio offerta di beni e servizi e conti nazionali per settore istituzionale.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dell'indagine.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor LORUSSO ha quindi la parola.

Intervengono ponendo quesiti il presidente ZAFFINI (*FdI*), il senatore MAZZELLA (*M5S*), e le senatrici PIRRO (*M5S*), GUIDOLIN (*M5S*) e ZAMPA (*PD-IDP*).

Interviene in risposta il dottor LORUSSO.

Il presidente ZAFFINI conclude l'audizione dei rappresentanti del Ministero della salute.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di ISTAT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola alla dottoressa FREGUJA.

Segue un intervento del presidente ZAFFINI (*FdI*), al quale replicano la dottoressa FREGUJA e il dottor SOLIPACA.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) pone un quesito.

Il dottor SOLIPACA interviene in risposta.

Seguono alcune considerazioni del presidente ZAFFINI (*FdI*) e una breve replica della dottoressa FREGUJA.

Il presidente ZAFFINI conclude infine l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – *Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il relatore SATTA (*FdI*) pone in evidenza l'alto valore morale del provvedimento in discussione, volto a riconoscere un giusto ristoro per casi di decesso e di invalidità permanente dovuti a infezione da SARS-COV-2. Quindi, presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 17 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) segnala in primo luogo l'articolo 11, comma 2, relativo al riconoscimento da parte delle Regioni dei disciplinari di produzione dei vari tipi di pane fresco tradizionale.

Il successivo articolo 12 contiene la definizione di «panificio» e dispone in merito ad avvio, trasferimento e trasformazione di tale tipo di impresa. Reca inoltre disposizioni sulle modalità di vendita e di trasporto del pane.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 delineano la disciplina relativa alla figura del responsabile dell'attività produttiva, mentre gli articoli 14 e 15 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di mutuo riconoscimento e di *made in Italy*.

L'articolo 16 riguarda l'istituzione della «Festa del pane». Infine, l'articolo 17 attribuisce le funzioni di vigilanza alle aziende sanitarie locali e ai comuni, a cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide l'impostazione e le finalità del disegno di legge n. 413, che, tuttavia, andrebbe a suo avviso corredato da disposizioni relative specificamente alla produzione e alla vendita del pane senza glutine.

Il presidente ZAFFINI giudica apprezzabile il rilievo della senatrice Murelli ai fini dell'espressione del parere.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) riconosce il valore del disegno di legge in esame, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento nella materia della produzione e del commercio del pane. Il testo in esame non appare però formulato in maniera adeguata a porre nel giusto rilievo il superiore livello qualitativo del pane di pasta madre e del lievito naturale. Inoltre risulta ingiustificato il divieto di vendita di pane all'aperto, in ragione della sussistenza di norme a garanzia della sicurezza del prodotto. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo, che in sede di Commissione di merito si riserva una valutazione in base all'eventuale accoglimento di specifici emendamenti.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) rileva che la vendita ambulante del pane è un uso radicato in diverse parti dell'Italia ed è reso sicuro dalla disponibilità di contenitori idonei a preservare il prodotto dagli inquinanti. Sollecita inoltre una riflessione sulla possibilità di armonizzare le disposizioni di cui al disegno di legge in esame con la normativa vigente in materia di contrasto allo spreco alimentare, al fine di agevolare la fornitura di pane non più in vendita a organizzazioni di volontariato.

Il presidente ZAFFINI fa presente la necessità che eventuali osservazioni comprese nel parere siano coerenti con l'ambito di competenza della Commissione.

Il senatore ZULLO (*Fdl*) giudica condivisibile l'osservazione espressa dalla senatrice Murelli. Rileva peraltro che la vendita ambulante

è già limitata dalle disposizioni di tutela igienico-sanitaria, mentre sarebbe discutibile la cessione a fini solidaristici di pane alterato nelle sue caratteristiche organolettiche.

Il senatore MAZZELLA (M5S) ribadisce l'opportunità di un'armonizzazione con la legge in materia di contrasto allo spreco alimentare, nel presupposto della garanzia della qualità dei prodotti.

Il PRESIDENTE ritiene utile disporre il rinvio del seguito dell'esame, al fine di consentire al relatore un'adeguata valutazione dei temi oggetto del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Doc. XXII, n. 5) CAMUSSO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al *Doc. XXII, n. 9* (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 2.1, che, volto a garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare nella Commissione parlamentare di inchiesta, è conseguente allo spirito di convergenza già reso evidente dalla presentazione del *Doc. XXII, n. 9*, sottoscritto da tutti i presidenti di Gruppo.

L'emendamento 3.1 viene sottoscritto dalle senatrici FURLAN (*PD-IDP*), ZAMPA (*PD-IDP*), ZAMBITO (*PD-IDP*) e MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

Sulla medesima proposta interviene la senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la quale pone in evidenza che la formulazione proposta è suscettibile di godere un'ampia condivisione.

La senatrice PIRRO (*M5S*), il senatore MAZZELLA (*M5S*) e la senatrice GUIDOLIN (*M5S*) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che sono poi dati per illustrati.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 7.1, teso a integrare il testo base con una disposizione già presente nel *Doc. XXII*, n. 6, finalizzata a consentire alla Commissione di inchiesta di giovare della collaborazione di personale qualificato della polizia giudiziaria e di altri soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.3; invita al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.4.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 2.1, che è approvato.

Con una successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 3.1.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4.

È quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.3.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta approvato.

Il presidente ZAFFINI fa presente che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore BERRINO (*FdI*) dà conto delle finalità dei disegni di legge in titolo e, con riguardo ai profili di competenza, dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta delineati dall'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte.

Si sofferma quindi sulla facoltà della Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 6, comma 4, dei disegni di legge in esame, di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati collocati fuori ruolo e dipendenti pubblici. La disposizione corrispondente del disegno di legge n. 366 differisce principalmente per il richiamo alla collaborazione di soggetti interni ed esterni alla sola «amministrazione dello Stato». Il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Commissione di inchiesta, in base al successivo comma 5 di entrambi i disegni di legge, è messo a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame del disegno di legge in titolo la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala che in base all'articolo 1 la promozione dei cammini come itinerari culturali è finalizzata ad assicurare la valorizzazione di corretti stili di vita, mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute, e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia nazionale dei cammini, a cui sono attribuiti diversi compiti, fra i quali l'elaborazione di un piano strategico volto alla promozione del patrimonio culturale dei cammini e alla formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità e dell'accoglienza, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini.

Presso il Ministero della cultura viene istituito, ai sensi dell'articolo 4, il Tavolo permanente per i cammini, sede stabile di consultazione a cui partecipano i componenti della Cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e turistico, rappresentanti delle associazioni,

degli enti del Terzo settore, delle istituzioni religiose e delle associazioni a tutela dei disabili, nonché altri soggetti esperti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i ministeri della cultura e del turismo e la Cabina di regia, realizzi delle campagne informative finalizzate a promuovere i cammini e la connessa attività motoria, per il positivo impatto sulla salute e sul benessere psicofisico e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 8 è volto al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi di impresa e degli enti del Terzo settore a cui sono affidati la gestione e la manutenzione dei cammini o di parte di essi.

L'articolo 9 riconosce ai datori di lavoro la cui sede sia situata nei comuni attraversati dai cammini e che svolgano attività connesse alla loro gestione, manutenzione e valorizzazione, un esonero parziale, in via sperimentale, dal versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiede un chiarimento circa l'individuazione dei cammini, paventando il rischio di una esclusione dei territori in favore di una centralizzazione delle sedi decisionali.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riconosce l'utilità dei cammini ai fini della tutela della salute e del benessere psichico. Il giudizio complessivo del suo Gruppo sul disegno di legge in esame è pertanto favorevole. Sarebbe peraltro auspicabile un'integrazione con disposizioni volte a garantire il pronto soccorso lungo i cammini.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) si esprime favorevolmente rispetto alle finalità del provvedimento. La possibile presenza di ostacoli lungo i cammini suggerirebbe tuttavia l'inserimento di riferimenti specifici alle associazioni operanti nell'ambito della disabilità, così da favorire la più ampia fruizione dei cammini stessi.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene preferibile che il legislatore tenga sempre presente l'importanza da attribuire alla semplificazione e pertanto eviti il ricorso a formulazioni ridondanti. Nello specifico, i riferimenti all'associazionismo presenti nel disegno di legge includono necessariamente le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità, mentre la materia del pronto soccorso è già oggetto di adeguate disposizioni vigenti.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, osserva che la partecipazione delle comunità locali nella definizione dei cammini è garantita dall'articolo 2, il quale prevede la richiesta iniziale di regioni e province autonome. Riguardo l'accessibilità alle persone con disabilità, pone in evidenza la partecipazione delle associazioni per l'assistenza ai di-

sabili prevista nelle disposizioni riguardanti il Tavolo permanente per i cammini e la Cabina di regia nazionale per i cammini. I soggetti che provvederanno all'istituzione dei cammini sono inoltre deputati ad assicurare la possibilità dell'assistenza medica d'urgenza.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII, N. 9**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare».

Art. 3.**3.1**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MUSOLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;»

b) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

c-ter) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo.».

3.2

Barbara FLORIDIA, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

l-ter) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.».

3.3

Barbara FLORIDIA, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;».

3.4

Barbara FLORIDIA, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 383**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;*

b) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo,» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;*

d) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;*

e) *all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma

1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;

f) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;*

h) *all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 marzo 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) ed Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*A-IV-RE*).

La seduta termina alle ore 16,10.

